

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3677

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

Presentata l'11 aprile 1975

Interpretazione autentica della legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorché il legislatore, nel 1954, provvide a disciplinare l'ordinamento delle forze armate, dando precisa identificazione allo *status* dei vari ruoli, non trascurò quello degli ufficiali, già in congedo assoluto, richiamati in servizio - d'ufficio o a domanda - per essere destinati ad incarichi di particolare natura stante la notevole esperienza acquisita nella vita militare ed in quella professionale; valga al riguardo l'esempio per i tecnici: quello degli ufficiali ingegneri o medici.

Orbene, non è chi non veda come la natura di tale richiamo determini, anzitutto, una piena *restitutio in integrum*, *status* questo che crea, tra l'altro, l'obbligo da parte della Amministrazione di procedere alla valutazione del dipendente per le promozioni ai gradi superiori (principio sostenuto dal Consiglio di Stato, 1° dicembre 1955, n. 452).

Quindi, questa categoria di richiamati in servizio, impiegata a tempo pieno, in modo continuativo e soggetta, altresì, all'ossequio dei regolamenti di disciplina militare, è stata chiaramente regolata dalla legge succitata, all'articolo 116, in un apposito ruolo nel contesto del rinnovato organico delle forze armate.

D'altra parte, la legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, ha dato luogo all'insorgere di qualche dubbio interpretativo o incertezza, particolarmente in merito all'articolo 5 relativamente alla voce « ...servizio permanente o continuativo... ».

Pertanto, dopo quanto esposto, con la presente proposta di legge si richiede la seguente norma interpretativa che valga ad assicurare un'esatta applicazione, in modo uniforme, della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 824, si applicano anche agli ufficiali richiamati in servizio, come dall'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo « Stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».